

# IL RUOLO DEL REVISORE ENTI LOCALI NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA. Certificazione o parere?

**Prof. Sergio Foà**  
Ordinario di diritto amministrativo  
Università di Torino

# IL FONDO RISORSE DECENTRATE

**Contesto normativo:** L'articolo 8 del contratto Funzioni Locali stabilisce che la contrattazione deve iniziare entro il primo quadrimestre dell'anno, durante il quale l'ente deve fornire un'informativa sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate (articolo 79).

**Obiettivo del fondo:** Risorse destinate alla contrattazione decentrata per garantire l'equilibrio delle risorse.

*Il fondo per le risorse decentrate dovrebbe essere costituito prima dell'inizio della contrattazione, garantendo così certezza sulle risorse disponibili.*

## IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - IL RUOLO DEL REVISORE.

Se il primo adempimento in ordine sequenziale da parte dei revisori, come previsto dall'articolo [40-bis del D.lgs 165/2001](#), è la certificazione della corretta costituzione del fondo per le risorse decentrate, il secondo corrisponde con la certificazione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo.

Questo processo garantisce che tutte le risorse siano allocate correttamente e che il contratto rispetti le disposizioni normative vigenti.

Proprio, all'organo di revisione è **riservato il controllo sulla compatibilità** dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

All'organo di revisione, in sostanza, compete la certificazione:

- della corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio;
- della completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa;
- della conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia

**Le Pubbliche Amministrazioni non possano in sottoscrivere, in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione di ciascuna amministrazione.**

Le fonti di finanziamento dei fondi e le indennità erogabili a livello decentrato, dunque, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalla norma e dal contratto.

### Sanzione:

- nullità delle clausole difformi
- possibile responsabilità erariale.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, senza delle quali l'organo di revisione non può procedere con la certificazione, è inviata ai revisori **entro dieci giorni dalla sottoscrizione** (art. 8, comma 7, contratto 16 novembre 2022).

L'art. 8, comma 7, in particolare, stabilisce che:

*Trascorsi quindici giorni senza rilievi dall'invio all'organo di revisione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalle parti, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.*

*Trascorsi quindici giorni senza rilievi dall'invio all'organo di revisione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalle parti, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.*

Detta previsione contrattuale non è pienamente condivisa dalla giurisprudenza ([Corte di cassazione, Sez. Lavoro, 21 febbraio 2022, n. 5679](#)). E' quindi sconsigliabile, per l'organo di revisione, far decorrere il termine **senza l'emissione della certificazione o la formulazione di eventuali rilievi**

Le materie oggetto di contrattazione sono contenute nell'[art. 7 del contratto 2019-2021](#) che, dopo aver individuato i soggetti della contrattazione, elenca al comma 4 gli argomenti che possono essere oggetto di contrattazione decentrata ai quali l'organo di revisione deve far riferimento nella verifica di coerenza con la contrattazione nazionale.

**NB: IL CONTROLLO NON SI DEVE FERMARE ALLA FASE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, MA DEVE ESPLICARSI ANCHE DURANTE LA FASE GESTIONALE.**

E' compito dell'organo di revisione verificare:

- La legittimità degli istituti normati dal contratto decentrato;
- La corretta applicazione degli istituti durante la fase di gestione.

**Occorre pertanto che il revisore controlli:**

- i premi relativi alla performance siano correlati all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione, trasparenza e meritocrazia;
- l'indennità condizioni di lavoro sia destinata a remunerare attività disagiate, esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute o implicanti il maneggio di valori;
- i compensi per specifiche responsabilità siano collegati a incarichi di specifico rilievo, attribuiti con atto formale nel rispetto del dettato dell'articolo 84 del contratto;
- le progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione e comunque rispettino tutti i requisiti previsti, a seconda del caso, dagli articoli 14 o 15 del contratto.

# I compiti dell'Organo di Revisione

Il primo compito dell'organo di revisione, in ordine di esecuzione, è **verificare la corretta costituzione del fondo**, con l'obbligo di **certificare** la quantificazione dei valori. Questo richiede **non un semplice parere**, ma una certificazione basata su un'analisi approfondita e dettagliata, che vada oltre un giudizio generale.

## Competenze dell'Organo:

- Verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.
- Controllo sulla conformità alle norme di legge e ai contratti collettivi nazionali.

**Responsabilità:** Certificazione della corretta quantificazione e copertura del fondo.

La giurisprudenza contabile chiarisce che la legge distingue tra **parere, relazione, certificazione e asseverazione**, ciascuno con scopi e criteri specifici e non intercambiabili. La certificazione richiede un controllo accurato e dettagliato, escludendo verifiche a campione, e impone un'analisi puntuale di ogni singola voce del fondo.

**Certificazione:** Richiede una verifica analitica e approfondita, distinta da un semplice parere.

**Giurisprudenza Contabile:** Differenzia strumenti come parere, relazione, certificazione e asseverazione.

**Implicazioni:** La certificazione del fondo esige un controllo su ciascuna singola voce, escludendo verifiche a campione.

In questo contesto, occorre prima di tutto verificare la correttezza della quantificazione dei nuovi valori incrementali previsti dall'articolo 79 del nuovo contratto nazionale, sia per la componente stabile che per quella variabile. Successivamente, bisogna considerare tutte le componenti indicate dall'articolo 67 del contratto 2016-2018, richiamate dall'articolo

La verifica delle componenti aggiuntive dell'articolo 79 è complessa, tuttavia, l'analisi dell'“unico importo consolidato” delle risorse decentrate stabili, relativo all'anno 2017, è più problematica, poiché non può sanare errori passati e la sua quantificazione errata potrebbe causare responsabilità erariali. Inoltre, quest'importo è stratificato da componenti di rinnovi contrattuali successivi, rendendo difficile la scomposizione per i funzionari. Per evitare rischi, è consigliabile eseguire controlli approfonditi.

## Quantificazione dell'Importo Consolidato:

- Criticità: Errata quantificazione può causare responsabilità erariali.
- Complessità dovuta alla stratificazione di componenti in rinnovi contrattuali successivi.

**Responsabilità e Rischi:** Suggerimento di verifiche dettagliate per evitare errori.

